

CONDIZIONI GENERALI di VENDITA

1. DEFINIZIONI

- 1.1. Ai fini delle presenti Condizioni di Vendita, le espressioni di seguito elencate avranno i seguenti significati:
 - "Compratore" indica il soggetto, individuato nell'Ordine, che acquista i Prodotti dal Venditore e che dichiara di non essere un consumatore ai sensi della normativa vigente;
 - "Condizioni di Vendita" indica le presenti condizioni generali di vendita;
 - "Contratto" indica, congiuntamente, le Condizioni di Vendita e l'Ordine;
 - "Ordine" indica una proposta contrattuale, avente ad oggetto i Prodotti, formulata da una Parte ed accettata dall'altra Parte;
 - "Parti" indica congiuntamente il Venditore ed il Compratore mentre con "Parte" si fa indistinto riferimento ad uno di questi;
 - "Prezzo" indica il corrispettivo pattuito per i Prodotti;
 - "Prodotti" indica i carrelli elevatori e i mezzi di movimentazione merce, menzionati nell'Ordine, venduti dal Venditore;
 - "Venditore" indica Toyota Material Handling Italia S.r.l..

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1. Alle condizioni previste nel Contratto, il Venditore vende con riserva di proprietà al Compratore, che accetta, i Prodotti. Resta inteso che i beni e i servizi non espressamente previsti nel Contratto, seppur necessari per godere o disporre dei Prodotti, sono esclusi dal Contratto stesso e saranno resi al Compratore ai costi ed alle condizioni di volta in volta pattuiti.
- 2.2. Il Contratto è composto dalle presenti Condizioni di Vendita e dall'Ordine. In caso di disaccordo tra le Condizioni di Vendita e l'Ordine prevarrà quanto previsto nell'Ordine.

3. EFFICACIA

- 3.1. Le Condizioni di Vendita disciplinano ogni futura vendita di Prodotti dal Venditore al Compratore. In futuro, con l'accettazione dell'Ordine ad opera di una delle Parti, si intenderà automaticamente richiamato nell'Ordine quanto previsto nelle Condizioni di Vendita, fatto sempre salvo quanto previsto all'art. 2.2. Di conseguenza, le Condizioni di Vendita avranno, di volta in volta e con riferimento ad ogni Ordine, efficacia dalla data di accettazione del relativo Ordine.
- 3.2. Nel caso in cui l'Ordine sia stato accettato prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni di Vendita, queste ultime avranno efficacia retroattiva alla data di accettazione dell'Ordine. Con la sottoscrizione delle Condizioni di Vendita il Compratore dichiara di essere stato informato dal Venditore, prima dell'accettazione dell'Ordine, dell'intero contenuto delle Condizioni di Vendita.
- 3.3. Si ritiene come non apposta e comunque invalida e/o inefficace e/o non vincolante per il Venditore qualsiasi clausola e/o previsione apposta dal Compratore nella sua richiesta di fornitura e/o comunque nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle presenti Condizioni di Vendita, se non accettata per iscritto dal Venditore. È esclusa l'applicabilità dei Termini e delle Condizioni di Acquisto del Compratore. Le presenti Condizioni di Vendita prevalgono su qualsiasi previsione inserita dal Compratore nel proprio ordine o nella propria corrispondenza, a meno che il contrario non sia pattuito per iscritto.

4. PREZZO

- 4.1. Il Prezzo dovuto per i Prodotti è quello indicato nell'Ordine. Nel caso in cui l'Ordine non espliciti chiaramente il Prezzo del Prodotto (o il corrispettivo di singoli Prodotti contenuti nell'Ordine e, in tale ipotesi, non vi sia chiarezza neppure sul Prezzo complessivo di tutti i Prodotti oggetto dell'Ordine) si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1474 e 1475 c.c..
- 4.2. Salvo diversa previsione nell'Ordine, l'intero Prezzo pattuito per i Prodotti deve essere corrisposto al Venditore il giorno seguente la data di accettazione dell'Ordine (qualora tale giorno sia festivo, il pagamento dovrà essere effettuato il primo giorno non festivo). Decorso inutilmente tale termine, o il diverso termine previsto nell'Ordine (oppure le diverse scadenze pattuite nell'Ordine per il pagamento rateale del Prezzo), sulle somme dovute matureranno interessi di mora da calcolarsi, per ogni giorno di ritardo, secondo il tasso previsto dal D.lgs. 231/2002, fermo restando il diritto del Venditore a richiedere il maggior danno.
- 4.3. In deroga a quanto previsto all'art. 1460 Codice Civile, il pagamento del Prezzo (o delle rate di Prezzo), così come di ogni diversa somma dovuta al Venditore non potrà essere sospeso o ritardato per motivo alcuno, neppure in caso di ritardo nella consegna dei Prodotti o in caso di vizi o difetti degli stessi.
- 4.4. Le Parti convengono che il Compratore acquista la proprietà di un Prodotto con l'integrale pagamento del relativo Prezzo. Per quei Prodotti per i quali non è singolarmente specificato il relativo Prezzo, essendo invece previsto un Prezzo globale, il trasferimento della proprietà di tutti tali Prodotti avviene con l'integrale pagamento del Prezzo globale.
- 4.5. I pagamenti effettuati tramite banche, finanziarie, poste, esattori autorizzati o tramite assegni, vaglia, bonifici o R.I.BA. sono sempre accettati s.b.f. e costituiscono pagamento solo ad incasso avvenuto.
- 4.6. In caso di ritardato pagamento del Prezzo alle scadenze dovute il Venditore si riserva il diritto di sospendere le consegne anche se relative a Prodotti le cui rate risultano pagate (in tale ipotesi, tuttavia, il Venditore non potrà rifiutarsi di consegnare quei Prodotti divenuti di proprietà del Compratore ai sensi dell'art. 4.4).
- 4.7. Nel caso in cui il Compratore, nell'effettuare un pagamento, non indichi a quale o a quali Prodotti imputare il pagamento, questo verrà imputato prima ai Prodotti che hanno il Prezzo più basso e, in caso di parità, il pagamento viene imputato in parti uguali tra tali Prodotti.

5. CONSEGNA

- 5.1. I Prodotti saranno consegnati secondo le tempistiche indicate nell'Ordine. Salvo che non sia previsto diversamente ed esplicitamente nell'Ordine, il termine pattuito è a favore del Venditore ed il Compratore dichiara che tale termine non è essenziale.
- 5.2. Salvo che nell'Ordine non sia disposto diversamente, Le Parti derogano al disposto di cui all'art. 1477, co. 2, c.c.. L'obbligo del Venditore di cui all'art. 1477, co. 3, c.c. è subordinato ad una richiesta scritta del Compratore da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r.
- 5.3. Il Compratore prende atto che i Prodotti non sono, al momento della sottoscrizione delle Condizioni di Vendita o al momento di accettazione dell'Ordine, di proprietà del Venditore. Il Compratore prende altresì atto che fino al momento in cui non ha acquistato la proprietà dei Prodotti, secondo quanto previsto all'art. 4.4, gli stessi possono essere rivendicati sia dal Venditore sia dal dante causa del Venditore. Il Venditore risponde dell'evizione nei limiti in cui questa derivi da fatto suo proprio; in tali casi, il Venditore è tenuto a restituire le spese e la parte di Prezzo pagata relative al Prodotto evitto.
- 5.4. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna si intende effettuata franco fabbrica del Venditore e si intende eseguita con l'invio al Compratore della comunicazione di approntamento/disponibilità per il ritiro dei Prodotti. Da tale momento ogni rischio, onere e spesa sono trasferiti sul Compratore. Il trasporto dei Prodotti, comprese le eventuali restituzioni, è a rischio e pericolo del Compratore, salvo che sia diversamente convenuto. Salvo diverso accordo tra le Parti, i Prodotti sono spediti nei modi ritenuti più opportuni e convenienti dal Venditore. Il Venditore non è responsabile per il ritardo nella consegna qualora esso sia dipendente da cause di forza maggiore o da cause estranee alla sua volontà o a quella dei suoi fornitori. La ritardata spedizione di accessori, che non escludano l'impiego dei Prodotti, non costituisce ritardo. Sono ammesse spedizioni parziali.

6. CUSTODIA DEI PRODOTTI

- 6.1. Finché i Prodotti non siano passati in proprietà al Compratore, secondo quanto previsto all'art. 4.4, il Compratore è costituito custode dei Prodotti ed è tenuto (i) a non utilizzare i Prodotti per scopi diversi da quelli propri dei Prodotti; (ii) a rispettare scrupolosamente ed esclusivamente – e a non agire in contrasto con – le indicazioni, istruzioni, direttive, ordini o i limiti e i divieti ricevuti dal Venditore, eventualmente anche contenuti nella c.d. "TARGA DATI" e/o nel "MANUALE DI ISTRUZIONI D'USO E DI MANUTENZIONE", oppure contenuti in norme di qualunque tipo (in via esemplificativa, legge, regolamento, UNI, ISO, pertinenti norme tecniche, buone prassi, linee guida o norme di carattere europeo); (iii) a far

utilizzare i Prodotti esclusivamente a personale altamente qualificato ed abilitato a tal fine; (iv) a fare uso dei Prodotti con la diligenza e la cura di cui all'art. 1176, co. 2, Codice Civile; (v) a non utilizzare i Prodotti impropriamente e/o a manometterli e/o alterarli e/o modificarli e/o intervenire sugli stessi salvo per l'esecuzione di quei compiti a cui il Compratore (o un tecnico specializzato) sia autorizzato ed istruito e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le indicazioni e le istruzioni o i divieti di cui al precedente punto (ii) o comunque conoscibili da un soggetto professionale dotato di competenze idonee quale il Compratore dichiara di essere; (vi) non utilizzare i Prodotti per il trasporto delle persone e/o merce eccedente le quantità previste dalla "TARGA DATI" e dal "MANUALE DI ISTRUZIONI D'USO E DI MANUTENZIONE"; (vii) a non manomettere o danneggiare lo strumento contachilometri o conta-ore; (viii) a non utilizzare i Prodotti qualora risultino danneggiati o non perfettamente funzionanti o in stato tale da arrecare, anche solo potenzialmente, danno alle persone e alle cose o comunque nel caso in cui il perdurante utilizzo dei Prodotti possa causare un aggravamento del danno o delle condizioni dello stesso; (ix) ad immobilizzare i Prodotti che si trovino nello stato e nelle condizioni di cui al precedente punto (viii) ed a porli in luoghi e/o con modalità tali che, nemmeno in forma statica, essi possano costituire fonte di pericolo per persone o cose; (x) a comunicare entro 24 ore dall'accaduto, eventuali guasti, rotture, incidenti o eventi che possano alterare lo stato, la funzionalità, l'idoneità all'uso o il valore dei Prodotti o rendere i Prodotti pericolosi per le cose o le persone; (xi) a custodire i Prodotti con la migliore diligenza e ad attivare ogni dispositivo di sicurezza esistente; (xii) a non utilizzare i Prodotti per la circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate; (xiii) ad utilizzare i Prodotti esclusivamente nel territorio italiano; (xiv) a non utilizzare i Prodotti senza un preventivo intervento del Venditore o di un tecnico specializzato nell'ipotesi in cui i Prodotti siano stati oggetto di un prolungato periodo di inattività; (xv) a conservare l'attestazione di conformità dei Prodotti; (xvi) a restituire, al termine del Contratto, per qualunque ragione intervenuta, il "MANUALE DI ISTRUZIONI D'USO E DI MANUTENZIONE"; (xvii) a non concedere i Prodotti in locazione o comodato, né comunque consentirne il godimento a terzi, né garantire o cedere o costituire diritti sui Prodotti, né disporre senza esplicita autorizzazione scritta del Venditore, né gli stessi, o singoli componenti di questi, potranno essere ipotecati o sottoposti a qualsiasi forma di privilegio o concessi in pegno; (xviii) a dichiarare ad eventuali terzi che intendano agire su o più Prodotti – ad esempio al fine di sequestrarli o pignorarli – che gli stessi sono oggetto di riservato dominio a favore del Venditore (in tale ipotesi il Compratore manleva il Venditore da ogni spesa – ivi incluse le spese legali e di giustizia – che questo dovesse sostenere per accertare il proprio diritto di proprietà).

7. CONDIZIONI DI GARANZIA

- 7.1. Le condizioni alle quali vengono effettuate le prestazioni di garanzia sono quelle di seguito specificate e si riferiscono a Prodotti nuovi a marchio "BT", "CESAB" e "TOYOTA". Per i Prodotti usati, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, la vendita si intenderà effettuata senza alcuna garanzia.
- 7.2. Per ottenere il trattamento di garanzia, il Compratore dovrà rivolgersi esclusivamente al Centro Assistenza Autorizzato del Venditore. I Prodotti forniranno le migliori prestazioni, sia in termini funzionali che di sicurezza, se verrà eseguita la manutenzione con le modalità ed i tempi stabiliti dal costruttore. L'omissione della manutenzione ovvero l'effettuazione della stessa attraverso soggetti estranei al Centro Assistenza Autorizzato del Venditore, non solo comporta la decadenza della garanzia, ma impedisce il mantenimento dei requisiti essenziali di sicurezza dei Prodotti.
- 7.3. La garanzia ha decorrenza dalla data di consegna dei Prodotti riportata sul documento di trasporto firmato dal Compratore o da chi per esso delegato ed autorizzato. Eventuali deroghe dovranno essere espressamente richieste in sede di Ordine ed autorizzate solo in forma scritta dal Venditore.
- 7.4. La garanzia è di 12 mesi o 2000 ore. Il primo dei due eventi che avviene fa decadere la garanzia stessa. La garanzia si intende per un solo turno di lavoro normale. Ogni manomissione comporterà la decadenza di ogni forma di garanzia. La garanzia si intende operante esclusivamente sul territorio nazionale e cessa nel caso di trasferimento dei Prodotti all'estero. La garanzia cessa anche nel caso di rivendita dei Prodotti a terzi.
- 7.5. Nel periodo di garanzia di cui all'art. 7.4, in presenza di difetti costruttivi non imputabili a responsabilità del Compratore, il Venditore provvederà, alternativamente e a propria discrezione: (i) alla sostituzione delle parti non riparabili; (ii) alla riparazione delle parti comunque riparabili. Il Compratore acconsente sin d'ora all'eventuale trasferimento dei Prodotti o delle singole parti avariate presso la sede del Venditore o presso il Centro Assistenza Autorizzato del Venditore, restando inteso che non potrà pretendere spese di arresto macchina, mancato lavoro e altri danni di qualsiasi natura essi siano.
- 7.6. La garanzia è esclusa in relazione a qualsiasi causa riferibile a condotte commissive od omissive poste in essere o comunque attribuibili al Compratore. In particolare, la garanzia è esclusa in caso di: (i) omessa manutenzione da parte del Compratore; (ii) manutenzione effettuata al di fuori del Centro Assistenza Autorizzato del Venditore; (iii) uso di ricambi non originali; (iv) normale usura; (v) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 6.1. Non è coperta da garanzia la sostituzione del materiale di consumo, lubrificanti, filtri, contatti, spazzole, raccordi, ecc.. La garanzia è inoltre esclusa in relazione alle operazioni di manutenzione ordinaria, ai controlli iniziali, periodici e straordinari previsti dal "MANUALE DI ISTRUZIONI D'USO E DI MANUTENZIONE", dalle norme di buona tecnica o dai codici di buona prassi. Tali interventi sono a carico del Compratore e devono essere effettuati a sue spese. La garanzia verrà meno in caso di ritardato pagamento del Prezzo alle scadenze dovute; ciò vale pure se i pagamenti omessi o ritardati si riferiscono a parti di ricambio e/o prestazioni tecniche che non rientrano nelle norme di garanzia. I pagamenti dovranno essere rispettati anche in occasione del fermo forzato per le riparazioni e sostituzioni in garanzia. La garanzia è esclusa in relazione alle spese accidentali e/o a tutte le spese conseguenti, come ad esempio le spese telefoniche, le spese di noleggio per i Prodotti in sostituzione, le spese alberghiere, le perdite commerciali, le perdite di tempo.
- 7.7. L'arresto dei Prodotti in occasione di riparazioni non determina in nessun caso proroga alcuna al periodo di garanzia.
- 7.8. Sulle parti e sui componenti non a marchio "BT", "CESAB" e "TOYOTA", il Venditore riconosce la garanzia prevista dai rispettivi produttori e nei soli limiti e condizioni da questi ultimi fissati. Tale garanzia sarà coordinata, per quanto possibile, dal Venditore, che si avvarrà dei centri assistenza di cui i suddetti produttori dispongono sul territorio nazionale e ai quali potrà rivolgersi direttamente il Compratore a propria cura e spese.
- 7.9. Il Venditore assicura il massimo interesse e tempestività nello svolgere l'assistenza in garanzia e fuori garanzia nel modo più celere e completo possibile. Nel caso in cui l'intervento in garanzia sia impedito o ritardato, anche per cause imputabili al Compratore (come l'impossibilità di arrestare la macchina), il Centro Assistenza Autorizzato del Venditore si riterrà libero di fissare la nuova data di intervento secondo le proprie disponibilità. Il Compratore si impegna a segnalare tempestivamente al Centro Assistenza Autorizzato del Venditore la presenza dei vizi oggetto di garanzia. Eventuali danni imputabili ad omessa o intempestiva richiesta di intervento non sono coperti da garanzia. Il Compratore si impegna inoltre ad assicurare al tecnico incaricato le condizioni migliori per l'intervento, ovvero: (i) immobilizzare i Prodotti per il tempo necessario, nei giorni e orari programmati per l'intervento; (ii) consentire l'accesso all'attrezzatura in qualsiasi momento salvo disposizioni contrarie; (iii) mettere a disposizione del tecnico un locale adeguato al riparo delle intemperie e rispondente alle norme di prevenzione infortuni ed a quelle interne di tutela di salute dei lavoratori.
- 7.10. Il Venditore non rimborserà prestazioni di mano d'opera o di uso di materiali del Compratore in occasione di interventi in garanzia, come pure non rimborserà eventuali materiali di consumo quali olii, combustibili, refrigeranti ecc. che venissero impiegati per dette riparazioni o che fossero stati consumati a seguito delle avarie.
- 7.11. Il Compratore dovrà sempre firmare il rapporto stilato dal tecnico del Centro Assistenza Autorizzato del Venditore nel quale saranno precisati la data di arrivo del tecnico, la data di partenza, le ore lavorate, i difetti riscontrati, i lavori eseguiti e il buon funzionamento dei Prodotti al momento dell'ultimazione dei lavori. Quanto sopra dovrà essere controllato e confermato dalla firma del Compratore o di un incaricato dello stesso.

8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 8.1. La vendita dei Prodotti non comporta in alcun modo cessione della proprietà, trasferimento in godimento, licenza di alcun tipo o, più in generale, costituzione di diritti a favore del Compratore sui diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai Prodotti e di cui il Venditore sia titolare o di cui abbia il legittimo godimento. Pertanto, in via esemplificativa, non sono ceduti, trasferiti, dati in licenza né viene costituito alcun diritto a favore del Compratore su marchi o disegni e modelli (registrati o meno), invenzioni o modelli di utilità (brevettati o meno), programmi per elaboratore (fatta eccezione, in quest'ultima ipotesi, per il caso in cui il Prodotto sia un programma per elaboratore), progetti tecnici, diritti d'autore, know-how, segreti commerciali relativi ai Prodotti o a singoli componenti di questi.

MD_PQ_72_01_N rev. 07

Toyota Material Handling Italia S.r.l.
 Capitale Sociale € 52.000,00 i.v.
 C.F./P.I./R.I. 04208060378
 R.E.A. n. 0354258 BO
 R.P.A. IT09070P00001527

Sede legale e amministrativa
 Via del Lavoro, 93/1
 40033 Casalecchio di Reno (BO)
 Tel +39 051 6169311
 Fax +39 051 6169300

Sede Bologna
 Viale G. Marconi, 6
 40011 Anzola dell'Emilia (BO)
 Tel +39 051 6169393
 Fax +39 051 6169360

Sede Milano Brianza
 Via Tre Ponti, 7
 22036 Erba (CO)
 Tel +39 031 610695
 Fax +39 031 645386

Sede Roma
 Via Laurentina, Km 28,200
 00040 Ardea (RM)
 Tel +39 06 91969092 / 93
 Fax +39 06 91968012

Sede Torino
 Viale Europa, 20
 10050 Borgone Susa (TO)
 Tel +39 011 9401281
 Fax +39 011 9442230

PEC: tmhit@legalmail.it • info@it.toyota-industries.eu • www.toyota-forklifts.it
 Direzione e coordinamento svolti da Toyota Material Handling Europe AB



- 8.2. Il Compratore si obbliga pertanto a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale di cui il Venditore sia titolare o di cui abbia il legittimo godimento.
- 8.3. Il Compratore si obbliga – per sé e per i propri dipendenti, collaboratori ed amministratori – a non divulgare ad alcuno, per il periodo di 5 (cinque) anni, il know-how, le invenzioni, i disegni, i modelli, i progetti relativi ai Prodotti di cui venga a conoscenza tramite l'utilizzo dei Prodotti stessi.

9. RISOLUZIONE E RECESSO

- 9.1. In caso di risoluzione del Contratto – o di risoluzione parziale dello stesso – il Compratore, a propria cura e spese, è tenuto a restituire immediatamente i Prodotti (o quei Prodotti per i quali sia intervenuta la risoluzione parziale) al Venditore presso lo stabilimento di quest'ultimo. I rischi saranno trasferiti al Venditore nel momento in cui il Prodotto si trovi immobile presso lo stabilimento del Venditore; pertanto eventuali danni prodotti durante le operazioni di scarico saranno a carico del Compratore. Nelle more dell'effettiva restituzione dei Prodotti, il Compratore si obbliga a non utilizzare i Prodotti, ad immobilizzarli in modo tale che anche in forma statica non arrechino danni a persone o cose e a conservarli in luogo sicuro.
- 9.2. Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, in nessun caso il Venditore sarà responsabile dei c.d.d. danni indiretti, ossia di quei danni conseguenti alla sospensione o all'interruzione delle attività produttive o lavorative del Compratore causate da malfunzionamenti, vizi (di qualunque tipo), difetti, mancanza di qualità, o guasti dei Prodotti. Costituiscono danni indiretti, in via esemplificativa, la riduzione dei ricavi o dei guadagni, le perdite di mercato, le spese fisse comunque sostenute in caso di fermo di attività, l'aumento dei costi di lavorazione dei beni prodotti o di acquisizione dei beni da trasformare o commercializzare, l'impossibilità di rispettare tempi e termini di consegna.
- 9.3. Qualora il Prodotto dovesse presentare vizi, difetti o mancanza di qualità, il Compratore – a pena di decadenza dal diritto di richiedere risarcimenti, indennizzi o restituzioni (anche parziali) del relativo Prezzo – si obbliga (i) a non rimuovere il Prodotto dal luogo in cui si è manifestato il vizio, il difetto o la mancanza di qualità; (ii) a proteggerlo da eventuali intemperie o eventi che lo possano alterare, danneggiare, usurare o logorare, in qualunque modo e con qualunque entità; fino ad avvenuta ispezione di un incaricato del Venditore o di un tecnico nominato, anche in via d'urgenza, da un giudice.
- 9.4. Al Compratore è impedito chiedere la risoluzione (anche parziale) del Contratto con riferimento ad uno o più Prodotti viziati, difettosi o non funzionanti, o di chiedere la restituzione anche di parte del Prezzo di tali Prodotti, o, più in generale, di richiedere il risarcimento dei danni, se prima non assegni al Venditore – a pena di decadenza dei diritti appena citati – un congruo termine per riparare i Prodotti viziati, difettosi o non funzionanti. Solo nel caso in cui il Venditore si rifiuti di riparare i Prodotti, o non risponda entro un congruo tempo alla richiesta del Compratore o non riesca a riparare il Prodotto entro un congruo termine, il Compratore potrà agire per ottenere la risoluzione (anche parziale) del Contratto o la riduzione (anche di parte) del Prezzo o per il risarcimento dei danni. A completa discrezione del Venditore, questo – al fine di evitare la risoluzione o la restituzione del Prezzo o il risarcimento dei danni – può offrire di sostituire i Prodotti, anche con beni usati purché funzionanti. In caso di sostituzione con beni usati, il Prezzo verrà corrispondentemente ridotto secondo il listino del Venditore.
- 9.5. Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Compratore terrà il Venditore mallevato ed indenne da qualunque costo, spesa, onere, perdita, pregiudizio, responsabilità, conseguenza negativa od altra passività, di qualsiasi tipo o natura, diretti e/o indiretti, potenziali e/o attuali, inclusi senza limitazioni i ragionevoli onorari professionali, patiti o patibili dal Venditore come conseguenza di azioni, istanze o richieste di terzi (ivi compresi i dipendenti del Compratore) connesse o conseguenti ad un uso dei Prodotti non conforme (i) agli scopi o alle condizioni di impiego dei Prodotti; (ii) alle caratteristiche tecniche dei Prodotti; (iii) alle norme in materia di sicurezza (le quali impongono, tra l'altro, di non utilizzare i Prodotti al primo manifestarsi di vizi o difetti senza che vi sia stato l'intervento di un tecnico o del Venditore); (iv) a quanto previsto nel Contratto (in particolare all'art. 6.1 – la violazione delle cui prescrizioni determinerà l'insorgenza dell'obbligo di manleva anche a seguito del passaggio di proprietà dei Prodotti); (v) a quanto previsto nella legge, nei regolamenti, nelle relative norme tecniche, buone prassi e linee guida, nelle norme UNI e ISO o in quelle dettate da enti deputati ad impartire istruzioni e prescrizioni relative ai Prodotti (ad esempio, INAIL ex ISPESL); (vi) alle indicazioni, istruzioni, direttive, ordini o i limiti e i divieti ricevuti dal Venditore, eventualmente anche contenuti nella "TARGA DATI" e nel "MANUALE DI ISTRUZIONI D'USO E DI MANUTENZIONE".
- 9.6. Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Compratore rinuncia, nei confronti del Venditore ad esperire ogni azione (di risoluzione, di riduzione del corrispettivo, di risarcimento dei danni o di responsabilità) connessa o conseguente a vizi o difetti dei Prodotti, attuali o sopravvenuti, che non siano stati tempestivamente comunicati dal Compratore al Venditore o ad un tecnico autorizzato, impedendo in questo modo a tali soggetti di intervenire sui (o riparare i) Prodotti.
- 9.7. Al Compratore non è riconosciuto alcun diritto di recesso.
- 9.8. In caso di mancato ritiro, da parte del Compratore, di uno o più Prodotti entro i 15 giorni successivi alla data di inoltro della comunicazione di approntamento/disponibilità per il ritiro dei Prodotti, il Venditore avrà diritto di recedere dal Contratto limitatamente ai Prodotti non ritirati. In tal caso, impregiudicato ogni altro diritto o penale riconosciuto dalla legge o dal Contratto in favore del Venditore, il Compratore sarà tenuto al pagamento di una penale, per ciascun Prodotto non ritirato, pari al 30% dell'importo corrispondente al Prezzo dovuto per ciascun Prodotto. Le Parti riconoscono che la penale è stata così determinata alla luce della grande importanza contrattuale riconosciuta al rispetto delle obbligazioni contrattuali, che corrispondono ad una effettiva necessità di programmazione commerciale del Venditore.

10. MISCELLANEA

- 10.1. Il Contratto o le singole relative obbligazioni non potranno essere oggetto di cessione a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Venditore, neppure in caso di cessione di azienda o ramo di attività, fusione, scissione, trasformazioni o ogni altra operazione straordinaria che coinvolga il Compratore. Il Compratore acconsente preventivamente ed accetta, ora per allora, a che il Venditore possa cedere ad un terzo il Contratto. Il Venditore dichiara che la stipulazione del presente Contratto è intervenuta in considerazione delle qualità e delle caratteristiche del Compratore, dei suoi soci e degli amministratori di questi.
- 10.2. Il mancato esercizio da parte di ciascuna Parte di pattuizioni, diritti o facoltà previste dal presente Contratto, non costituisce acquiescenza e non potrà in alcun modo essere di detrimento all'esecuzione del Contratto o essere considerato come rinuncia.
- 10.3. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Le Parti convengono espressamente che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.
- 10.4. Il Contratto supera ed annulla ogni precedente intesa in materia intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo contenuto. Nessuna modifica o emendamento al Contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stato precedentemente approvato per iscritto dalle Parti. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più articoli del Contratto dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi o inefficaci, si stabilisce che essi si interpreteranno nel rispetto delle intenzioni originarie delle Parti e nel senso in cui possano mantenere una qualche validità, anche ridotta rispetto all'oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. La nullità, l'invalidità o l'inefficacia di uno o più articoli non renderanno in ogni caso invalido il Contratto.
- 10.5. Qualunque comunicazione richiesta dalla legge o dal Contratto al Compratore s'intenderà efficacemente effettuata solo nel caso in cui avvenga tramite lettera raccomandata a/r (indirizzata presso la sede sociale del Venditore) o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. del Venditore.
- 10.6. Entro 3 giorni dal momento in cui entrambi i seguenti eventi si sono verificati, (i) accettazione dell'Ordine e (ii) sottoscrizione delle Condizioni di Vendita, il Compratore si obbliga a far sì che venga apposta data certa tanto sulle Condizioni di Vendita che sull'Ordine. Qualora l'Ordine sia stato accettato verbalmente, il Compratore si obbliga a riprodurre il contenuto su supporto cartaceo o informatico di modo che anche sull'Ordine venga apposta data certa.
- 10.7. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (in seguito «Regolamento»), ove applicabile, il Compratore dichiara aver ricevuto dal Venditore l'informativa privacy prevista all'art. 13 del Regolamento e, ove necessario, di aver prestato il consenso al relativo trattamento. Ai sensi del Regolamento indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Le Parti dichiarano che, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, le stesse agiranno, per quanto di propria competenza, in conformità al citato Regolamento, nonché alle applicabili disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali («Garante»).

11. RACCOLTA E UTILIZZO DEI DATI DAI PRODOTTI – SERVIZIO I-SITE

- 11.1. Servizio I-Site inattivo: I Prodotti raccolgono e memorizzano i dati di utilizzo quando vengono utilizzati. Tutti questi dati sono dati anonimi che non rientrano nella definizione di "dati personali" ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 196/2003 (collettivamente, la "Normativa Privacy") e sono trasmessi al, e trattati dal, Venditore per i propri autonomi scopi commerciali e interessi legittimi.
- 11.2. Senza pregiudizio per i diritti di proprietà intellettuale del Compratore e in conformità con la legge applicabile, il Compratore accetta che, al fine di migliorare continuamente le soluzioni logistiche, prodotti, noleggio e offerte di servizi del Venditore, quest'ultimo e le sue affiliate potranno raccogliere, utilizzare, modificare e copiare dati anonimi raccolti dai Prodotti e ricevuti in base al Contratto. Il Compratore dichiara e garantisce che nessun dato personale

verrà trasmesso al Venditore e/o alle sue affiliate per le finalità sopra indicate. Tutti gli obblighi di legge relativi ad altri dati personali non raccolti dai Prodotti e per gli scopi sopra indicati rimangono inalterati.

- 11.3. Servizio I-Site attivato dal Compratore: quando il Compratore attiva il servizio I-Site, i Prodotti raccolgono e memorizzano i dati di utilizzo quando vengono utilizzati, che potrebbero essere considerati dati personali ai sensi della Normativa Privacy. Tutti questi dati sono trasmessi al, e trattati dal, Venditore per conto del Compratore, in qualità di responsabile del trattamento ai sensi della Normativa Privacy e sottoscrivendo apposito "Accordo sul trattamento dei dati personali". In relazione a tali dati personali, il Compratore agisce come titolare del trattamento e, in quanto tale, dichiara e garantisce che la raccolta dei dati sarà effettuata mediante l'attuazione degli obblighi previsti dalla Normativa Privacy, ivi incluse l'autorizzazione per l'uso dei Prodotti da parte degli uffici del lavoro competenti (ove necessario ai sensi delle leggi nazionali), idonea informativa agli interessati in relazione alla raccolta e all'uso dei relativi dati personali specificando anche la raccolta di dati da parte del Venditore, una Valutazione di Impatto Privacy ai sensi della Normativa Privacy al fine valutare e minimizzare i rischi connessi all'uso dei dati personali degli interessati attraverso i Prodotti.
- 11.4. Senza pregiudizio per i diritti di proprietà intellettuale del Compratore e in conformità con la legge applicabile, il Compratore accetta che, al fine di migliorare continuamente le soluzioni logistiche, prodotti, noleggio e offerte di servizi del Venditore, quest'ultimo e le sue affiliate raccolgono, utilizzano, modificano e copiano, per i propri autonomi scopi commerciali e interessi legittimi, dati anonimi raccolti dai Prodotti e ricevuti ai sensi del Contratto. Tutti gli obblighi di legge relativi alla protezione dei dati personali rimangono inalterati.
- 11.5. Il Compratore manleva e tiene indenne il Venditore per eventuali danni, incluse le spese legali, che possano derivare da qualsiasi pretesa avanzata al Venditore in conseguenza della violazione degli obblighi stabiliti nel Contratto o delle operazioni illecite o scorrette di trattamento dei dati attribuibili a fatti, comportamenti od omissioni del Compratore o di chiunque collabori con lo stesso.

12. RISERVATEZZA

- 12.1. Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione relativa all'attività del Venditore che non sia già stata resa di pubblico dominio da persone propriamente autorizzate dal Venditore stesso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all'attività del Venditore.
- 12.2. Il Compratore si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere tali Informazioni senza il preventivo consenso scritto del Venditore.
- 12.3. Il contenuto del Contratto, nonché tutti i dati, le informazioni, notizie e know-how relativi all'attività del Venditore dei quali il Compratore venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto sono e restano di esclusiva proprietà del Venditore e dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate e restare coperte da segreto industriale. Resta altresì inteso che il Compratore si impegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, i documenti o materiali ricevuti dal Venditore o prodotti per il Venditore. Dietro semplice richiesta del Venditore, il Compratore si impegna, entro 20 (venti) giorni, a distruggere ovvero restituire al Venditore le Informazioni Confidenziali di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse). In seguito il Compratore dovrà comunicare per iscritto al Venditore le azioni intraprese in tal senso.
- 12.4. Le disposizioni di cui ai due commi che precedono non si applicheranno: (i) se le Informazioni Confidenziali in questione siano già di dominio pubblico; (ii) se la divulgazione di tali informazioni si renda obbligatoria per previsione di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrono, il Compratore si impegna a rendere tempestivamente note al Venditore.
- 12.5. Il Compratore riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti al Venditore e, pertanto, si obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio o diritto riconosciuto al Venditore dalla legge, il Compratore riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto il Compratore riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del presente articolo.
- 12.6. Le obbligazioni assunte dal Compratore ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l'intera durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso.
13. **CODICE ETICO E MODELLO OGC EX D.LGS. 231/01**
- 13.1. Il Compratore dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Decreto 231"), sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di essere edotto del fatto che il Venditore ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") in conformità al Decreto 231 e, nell'ambito di tale Modello, un codice etico ("Codice di Condotta TMH") e un Codice di Condotta Fornitori TMH, tutti consultabili sul sito internet <https://toyota-forklifts.it/documenti> e dichiara di accettare il contenuto del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, quale parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 13.2. Il Compratore si impegna a mantenere in Italia, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto 231, al Modello, al Codice di Condotta TMH e al Codice di Condotta Fornitori TMH, astenendosi dalla commissione di condotte illecite o altrimenti non compatibili ai fini del Decreto 231, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, e a rendersi disponibile a collaborare con l'Organismo di Vigilanza del Venditore, laddove richiesta.
- 13.3. Il Compratore dichiara che nei confronti dei suoi rappresentanti legali, e/o dei suoi soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto 231, non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsivoglia violazione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto 231, né risulta pendente a carico di tali rappresentanti legali e/o di tali soggetti in posizione apicale alcuna indagine o procedimento rilevanti a tali fini.
- 13.4. Il Compratore si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far sì che le disposizioni del presente articolo vengano osservate dal proprio personale (a titolo meramente esemplificativo: amministratori, dipendenti e collaboratori).
- 13.5. L'insosservanza, anche parziale, da parte del Compratore e di chiunque presti attività lavorativa per suo nome e/o conto (i.e.: fornitori, subappaltatori e consimili), delle previsioni del Decreto, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, così come il caso in cui le dichiarazioni dal medesimo rese ai sensi del presente articolo si rivelino errate, non vere o non corrette, costituisce grave inadempimento degli obblighi di cui al Contratto e potrà legittimare il Venditore a recedere dal medesimo ed a risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi via fax, impregiudicato ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi.

Bologna, li _____

TIMBRO E FIRMA DEL COMPRATORE (ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CLIENTE)

TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R.L.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Compratore dichiara di aver letto, esaminato ed approvato espressamente e specificamente le seguenti clausole: art. 4.3 [LIMITAZIONE ALLA FACOLTÀ DI PROPORRE ECCEZIONI / SOLVE ET REPETE] – art. 4.6 [FACOLTÀ DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO / SOSPENSIONE DELLE CONSEGNE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO] – art. 5.3 [LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ / LIMITAZIONE IN CASO DI EVISSIONE] – art. 5.4 [LIMITAZIONE ALLA FACOLTÀ DI PROPORRE ECCEZIONI / RINUNCIA ALL'AZIONE PER DANNI] – art. 6.1 punto (xviii) [LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ, LIMITAZIONI ALLA FACOLTÀ DI PROPORRE ECCEZIONI / MANLEVA] – art. 7 [CONDIZIONI DI GARANZIA] – art. 9.1 [LIMITAZIONE ALLA FACOLTÀ DI PROPORRE ECCEZIONI / RINUNCIA ALL'AZIONE PER DANNI] – art. 9.2 [LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ – ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI INDIRETTI] – art. 9.3 [DECADENZE E LIMITAZIONI ALLA FACOLTÀ DI PROPORRE ECCEZIONI – DECADENZA DALL'AZIONE DI RISARCIMENTO E DALLE AZIONI EDILIZIE] – art. 9.4 [DECADENZE, LIMITAZIONI ALLA FACOLTÀ DI PROPORRE ECCEZIONI, LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ – NECESSITÀ DI RICHIEDERE LE RIPARAZIONI PRIMA DELL'AZIONE GIUDIZIALE / FACOLTÀ DEL VENDITORE CIRCA IL MODO DI ADEMPIERE] – art. 9.5 [LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ, LIMITAZIONI ALLA FACOLTÀ DI PROPORRE ECCEZIONI / MANLEVA] – art. 9.6 [LIMITAZIONI ALLA FACOLTÀ DI PROPORRE ECCEZIONI] – art. 9.7 [RECESSO] – art. 9.8 [DIRITTO DI RECESSO E PENALE PER MANCATO RITIRO DEI PRODOTTI] – art. 10.1 [RESTRIZIONI ALLA LIBERTÀ CONTRATTUALE NEI RAPPORTI COI TERZI / DIVIETO DI CEDERE IL CONTRATTO] – art. 10.3 [DEROGHE ALLA COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA] – art. 10.5 [LIMITI ALLA FACOLTÀ DI PROPORRE ECCEZIONI – FORMA DELLE COMUNICAZIONI] – art. 13 [CODICE ETICO E MODELLO OGC EX D.LGS. 231/01]

TIMBRO E FIRMA DEL COMPRATORE (ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CLIENTE)